



BANCA FINNAT EURAMERICA

GRUPPO BANCA FINNAT

DOCUMENTO INFORMATIVO
SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Il presente Documento Informativo (di seguito anche "Documento") rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito anche i "Clienti" e la "Banca") è redatto in conformità a quanto prescritto dalla Delibera CONSOB n. 16190/2007 (di seguito anche "Normativa MIFID").

Il presente Documento ha l'obiettivo di comunicare - prima della sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento - le informazioni necessarie ai Clienti per assumere consapevoli decisioni di investimento.

Copia aggiornata del Documento, inclusi i documenti allegati, è disponibile per la consultazione sul sito della Banca www.finnat.it ed è inoltre disponibile su supporto cartaceo presso i locali della Banca aperti al pubblico.

La Banca porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del Documento, e dei documenti allegati, mediante comunicazione scritta inviata al loro domicilio ovvero tramite posta elettronica nei confronti esclusivamente di quei Clienti che, in sede di sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento, abbiano prestato il consenso a ricevere le informazioni con simile modalità.

Indice

I	Informazioni sulla Banca e i suoi servizi di investimento	2
II	Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela	6
III	Informazioni sugli strumenti finanziari	7
IV	Informazioni riguardanti la classificazione della clientela	7
V	Sintesi delle principali clausole del contratto quadro con il cliente	9
VI	Informazioni sui costi ed oneri	19
VII	Strategia di esecuzione degli ordini della Banca	19

Si allegano i documenti denominati:

"Informazioni sugli strumenti finanziari"

"Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari"

"Informativa sui conflitti di interesse"

I INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1 Dati societari

Denominazione Sociale: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Sede Legale: Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma
Indirizzo Telematico: www.finnat.it;
Altri recapiti: telefono +39.06.69933.1 fax +39.06.6784950
email: banca@finnat.it
Codice ABI: 03087 CAB: 03200
Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5369
Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Banca Finnat Euramerica
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 001682200690
Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v.

2 Modalità di comunicazione tra cliente e banca

2.1. Lingue nelle quali il cliente può comunicare

Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana e inglese. La Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana.

2.2. Canali di interazione tra la Banca e il Cliente

La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti dal medesimo indicati al momento dell'apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni.

Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, avvengono secondo le modalità disciplinate nei relativi contratti le cui clausole principali sono riportate nella Sezione V del presente Documento. In particolare, per la divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni destinate alla clientela la Banca può utilizzare strumenti alternativi a quello cartaceo, ivi inclusa la posta elettronica e Internet, a condizione che il Cliente, in sede di sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento, presti il consenso a ricevere dette informazioni/comunicazioni con simili modalità e che queste possano ritenersi per lui appropriate. A quest'ultimo riguardo viene considerata come appropriata la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche per quei Clienti che abbiano indicato il proprio indirizzo e-mail al momento dell'apertura del rapporto o in un momento successivo.

Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nella precedente sezione n. 1 (sito internet, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di fax).

Sono inoltre a disposizione della Clientela:

- il **Servizio Call Center**, che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari:
Numero +39 06.69933456 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
- il **Servizio Assistenza Clienti Istituzionali**, che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari:
Numero +39 06.69933393 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Accedendo al sito www.finnat.it è possibile trovare l'indirizzo e il recapito telefonico di tutte le filiali della Banca.

2.3. Ordini del Cliente

Il Cliente invia alla Banca le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per iscritto o telefonicamente, nonché via Internet, previa adesione ai Servizi PuntoBorsa.

I tracciati telematici dei collegamenti tramite rete Internet ovvero le registrazioni su supporto informatico dei contatti telefonici fanno piena prova delle disposizioni impartite dal Cliente.

3 Reclami

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi alla Funzione Compliance della Banca al numero +39 06.69629238 – 239 – E-mail: serviziocompliance@finnat.it - Fax: 06 69629223. I reclami sono trattati dalla Funzione Compliance. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 90 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. L'esame del reclamo è condotto in modo da garantirne una trattazione completa e articolata. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente.

4 Servizi di investimento offerti

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- *Negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti*: servizio attraverso il quale la Banca, ricevuti gli ordini dei Clienti di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, provvede all'esecuzione presso: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, altri intermediari o in contropartita, secondo le modalità riportate nel documento allegato "Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari";
- *Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari*: il servizio consiste nella offerta ai Clienti di strumenti finanziari su incarico del soggetto emittente o del responsabile del collocamento e nel rispetto delle istruzioni da questi formulate; per l'adesione all'offerta i Clienti devono sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente o dal responsabile del collocamento medesimi;
- *Gestione individuale di portafogli*: il servizio consiste nella gestione su base individuale e discrezionale del patrimonio conferito dal Cliente tramite investimenti in strumenti finanziari disposti dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nella linea di gestione prescelta dal Cliente medesimo.
- *Consulenza in materia di investimenti*: il servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento o prodotto finanziario. Per la prestazione del servizio la Banca si avvale della propria rete di private bankers/promotori finanziari.

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca si avvale anche di promotori finanziari, iscritti ad apposito Albo, tenuto dalla CONSOB.

5 Rendiconti

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce prontamente al Cliente i relativi rendiconti.

In particolare la Banca:

- nella prestazione dei servizi di esecuzione ordini e collocamento, fornisce al Cliente, per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota contenente le informazioni di cui all'art. 53 del regolamento CONSOB 16190/2007. Quanto precede non si applica quando la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (ordini relativi a quote o azioni di OICR per i quali le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR e dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse); nel caso di operazioni che possano determinare per il cliente passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica al Cliente eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, fornisce al Cliente il rendiconto con cadenza trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno), e comunque secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 54 del Regolamento CONSOB 16190/2007; quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito una volta al mese; inoltre, informa il Cliente qualora il patrimonio affidato nell'ambito di una linea di gestione si sia ridotto in misura pari o superiore alla soglia convenuta tra la Banca ed il Cliente nel "Contratto di gestione individuale di portafogli", entro il giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- nella prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari invia al Cliente, con periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), un rendiconto contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca.

6 Misure di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le scritture relative ai titoli sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

7 Sistema di indennizzo degli investitori

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, quale sistema di indennizzo a tutela dei crediti vantati dagli investitori nei confronti della Banca per i servizi di investimento ed accessori in caso di procedure concorsuali a carico della Banca medesima; in sintesi il Fondo indennizza gli investitori per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, subordinatamente ai limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento operativo del fondo, disponibile sul sito www.fondonazionaledigaranzia.it.

Al fine di ottenere l'indennizzo, il Cliente, i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo, devono presentare apposita istanza al Fondo, a mezzo raccomandata A.R., allegando la documentazione necessaria ai sensi di legge (D.M. 14 novembre 1997, n. 485 e successive modifiche e integrazioni).

La Banca, in quanto autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, aderisce obbligatoriamente anche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale sistema che concorre al pagamento dei depositi bancari e delle altre attività assimilabili, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.

8 Conflitto d'interesse

Al momento della prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori o della combinazione di tali servizi da parte della Banca potrebbero insorgere conflitti di interesse tra la Banca ed il Cliente o tra i Clienti della stessa Banca. Le situazioni di conflitto possono manifestarsi nei casi in cui: (i) la Banca, un soggetto rilevante (ad es. un amministratore della Banca o un suo congiunto) o un soggetto legato alla Banca da un rapporto di controllo, di tipo diretto o indiretto (di seguito i "Soggetti") possano realizzare a danno del Cliente un guadagno finanziario o evitare una perdita; (ii) i Soggetti siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente stesso; (iii) i Soggetti abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; (iv) i Soggetti svolgano la medesima attività del Cliente; (v) i Soggetti ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo, sotto qualunque forma.

In funzione di tale casistica la Banca ha individuato i conflitti di interesse esistenti e stabilito la politica di gestione dei medesimi modulata sulle proprie dimensioni e sulla propria organizzazione, tenendo conto anche di quelli connessi alle caratteristiche del Gruppo di appartenenza.

In particolare, al fine di evitare che le predette situazioni possano incidere negativamente sugli interessi dei propri Clienti, la Banca adotta ed attua soluzioni organizzative e procedurali in conformità a quanto stabilito dalla Normativa MIFID.

Tali soluzioni, in estrema sintesi, si sostanziano, in relazione a ciascuna situazione di conflitto, in uno o più dei seguenti interventi:

- barriere informative ed organizzative, atte a impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;
- limiti operativi e sistemi informatici che prevedono il monitoraggio dei limiti in questione mediante blocchi/alerts all'operatore;
- liste di strumenti finanziari per i quali la Banca pone limiti (parziali o totali) all'attività svolta in veste di negoziatore, collocatore o gestore.

Si segnala che in alcuni casi permane il rischio di nuocere comunque agli interessi dei clienti. In ragione di ciò il cliente deve prendere visione di apposito documento allegato "Informativa sui conflitti di interesse", nel quale sono illustrati la natura e/o le fonti dei conflitti, affinché il cliente, possa decidere se usufruire o meno del servizio o effettuare l'operazione.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca maggiori dettagli sulla politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla Normativa MIFID.

9 Incentivi

La Banca nell'attività di collocamento e/o distribuzione di strumenti finanziari percepisce compensi da parte di terzi soggetti sulla base di accordi con i medesimi conclusi. In relazione ai predetti compensi, la Banca si impegna: i) a che il Cliente abbia accesso ad un ampio range di prodotti; ii) a fornire al Cliente informazioni sui prodotti medesimi successivamente al loro collocamento e/o distribuzione e a soddisfare tempestivamente qualsiasi sua richiesta in merito.

DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DI QUOTE DI OICR EMESSI DA SOGGETTI TERZI – la Banca percepisce dalle società di gestione di OICR/SICAV/OIC compensi periodici commisurati in misura percentuale - da un minimo del 30% ad un massimo del 65% - al valore delle commissioni di gestione generate dalla porzione di patrimonio

dell'OICR/SICAV/OIC riferibile ai Clienti della Banca ed in certi casi in misura percentuale al valore delle commissioni di performance realizzate dalle suddette società di gestione.

COLLOCAMENTO DA PARTE DELLA BANCA DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI TERZI - La Banca percepisce dalla società emittente commissioni in misura percentuale al valore degli strumenti finanziari collocati. La Banca inoltre si impegna a fornire ai Clienti che lo richiedano maggiori dettagli dei predetti compensi.

10 Informazioni specifiche per il servizio di gestione portafogli

Relativamente al servizio di gestione di portafogli, la Banca:

- individua, per ciascuna linea di gestione offerta, gli obiettivi di investimento (conservazione del capitale, moderata crescita del patrimonio, incremento del patrimonio) e il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto);
- investe il patrimonio dei Clienti secondo i criteri e nei limiti previsti per ciascuna linea di gestione offerta, eseguendo operazioni di compravendita a pronti e a termine, sottoscrizioni e rimborsi di quote di OICR, pronti contro termine, compravendite di contratti di opzione; oggetto di tali operazioni sono gli strumenti finanziari, come definiti dalle disposizioni del T.U.F. (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, strumenti finanziari derivati);
- effettua quotidianamente la valutazione degli strumenti finanziari contenuti nei portafogli dei Clienti, secondo criteri prestabiliti con riferimento alle diverse tipologie di strumenti finanziari, quali vengono dettagliatamente riportati nella Sezione V – Sintesi delle principali clausole del contratto quadro con il cliente – Servizio di gestione individuale di portafogli;
- individua un parametro oggettivo di riferimento ("benchmark") coerente con i rischi propri di ciascuna linea di gestione offerta al quale commisurare i risultati della gestione; tale parametro è costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, quali l'Indice EuroStoxx 50, l'Indice MSCI World ex Europe Large Cap, l'Indice JPM Emu 1-3 anni, l'Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca d'Italia.

La Banca non fa ricorso alla delega a terzi nell'esecuzione dell'incarico di gestione ricevuto dai Clienti.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca in qualsiasi momento copia dei moduli contrattuali relativi al servizio di gestione di portafogli per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti detto servizio.

II INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

1 Deposito degli strumenti finanziari dei clienti presso terzi

Nell'ambito delle disposizioni relative al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri, nonché presso altri depositari abilitati. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione del deposito di custodia e amministrazione titoli.

Nel caso di insolvenza del sub-depositario, la possibilità per il Cliente di rientrare in possesso dei propri strumenti finanziari depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.

Relativamente ai titoli sub-depositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

1.2. Deposito degli strumenti finanziari in conti omnibus

Il sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti presso i depositari abilitati può essere effettuato utilizzando dei conti omnibus intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

In questo caso, il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà. Tuttavia, si evidenzia che la normativa vigente impone agli intermediari di mantenere separatezza tra gli strumenti finanziari di proprietà di ciascun Cliente, imponendo, tra l'altro, l'adozione di misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio.

1.3. Utilizzo di subdepositari soggetti ad un ordinamento giuridico extra-comunitario

La Banca può utilizzare sub-depositari insediati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In questi casi, la normativa vigente impone alla Banca di selezionare un depositario regolamentato e vigilato. Se il Paese terzo non prevede forme di vigilanza per i soggetti che svolgono tale attività, la Banca può avvalersi di soggetti insediati in tali Stati solo se la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Nel caso di sub-deposito presso soggetti insediati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e, in particolare, in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità politico-istituzionale, i diritti dei Clienti, ivi incluso il godimento in qualsiasi forma degli strumenti finanziari di loro proprietà, potrebbero essere assoggettati a restrizioni derivanti da provvedimenti delle Autorità locali.

4 Gravami esistenti sui beni dei clienti

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca o comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

La Banca, esclusivamente per i Clienti diversi dai consumatori, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato, ha il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

5 Utilizzo da parte della Banca degli strumenti finanziari dei clienti

Il Cliente può – con specifica pattuizione - autorizzare la Banca a utilizzare gli strumenti finanziari di sua pertinenza nell'interesse proprio o di terzi. Gli obblighi e le responsabilità, che l'utilizzo di questi strumenti comporta, sono disciplinati dalle clausole contenute nei contratti, rispettivamente di prestito titoli, pronti contro termine e riporto, che saranno stipulati tra le Parti. In particolare, si segnala che il Cliente, attivando il servizio di prestito titoli, ottiene un

rendimento dal semplice deposito dei suoi strumenti finanziari nei conti amministrati in essere presso la Banca. Infatti, accedendo a tale servizio, il Cliente autorizza la Banca a prendere in prestito i titoli di sua proprietà ottenendo, in relazione a ciascuna operazione di prestito effettivamente eseguita dalla Banca, una remunerazione commisurata al controvalore dei titoli prestati, fermi restando tutti gli altri diritti (escluso il diritto di voto) connessi con la titolarità dei titoli, inclusa la possibilità di venderli in qualsiasi momento. I rischi del servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà dei titoli del Cliente alla Banca o a un terzo (nel caso di trasferimento dei titoli a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione).

Ne consegue che il rischio di credito è limitato alla sola ipotesi di default della Banca.

Infatti, la Banca:

- assume in proprio l'obbligazione di restituire al Cliente i titoli oggetto delle singole operazioni di prestito alle date di scadenza, quando assume la veste di mutuatario; ovvero
- garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito, vale a dire la restituzione dei titoli alla scadenza di ciascuna operazione, quando la Banca intermedia le singole operazioni di prestito e la veste di mutuatario è assunta da un altro soggetto.

Inoltre, l'adesione al servizio non comporta un maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato. Infatti, il servizio non pone alcun vincolo all'operatività del Cliente, che può disporre in ogni momento dei propri titoli.

Il Cliente può esercitare il diritto alla restituzione dei titoli dati a prestito con il semplice conferimento alla Banca di un ordine di vendita dei titoli stessi.

III INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca fornisce ai Clienti le informazioni sulle caratteristiche principali delle tipologie di strumenti finanziari maggiormente trattati dalla Banca, nonché sui rischi derivanti dall'investimento in tali strumenti nel documento allegato "Informazioni sugli strumenti finanziari".

IV INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1 Categorie di classificazione e conseguente livello di tutela

Il Testo Unico della Finanza classifica la Clientela in tre categorie:

- Cliente professionale
- Controparte qualificata
- Cliente al dettaglio (detti anche clienti retail)

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione, soprattutto in chiave di informativa, che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I **Clienti professionali** sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere all'intermediario che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

Conseguentemente, per tali Clienti le informazioni che la Banca fornisce loro sono ridotte, il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo).

La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare Clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro).

Possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. Clienti professionali a richiesta) anche quei Clienti retail che sono in possesso di determinati requisiti (cfr. il successivo paragrafo "Classificazione iniziale e modifiche").

Le **Controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto.

In particolare, la categoria delle Controparti qualificate rappresenta quella parte di Clienti professionali che non necessita

di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori connessi.

I **Clienti al dettaglio** sono quei clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, la valutazione se le operazioni che intendono effettuare sono "appropriate" o "adeguate", l'esecuzione degli ordini ricevuti alle condizioni più favorevoli al momento presenti sul mercato (c.d. best execution).

Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere loro specifiche informazioni circa:

a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

b) la situazione finanziaria;

c) gli obiettivi di investimento.

Più in particolare, le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il Cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del Cliente).

2 Classificazione iniziale e modifiche

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al Cliente, sulla base delle informazioni in suo possesso, la classificazione assegnatagli (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata).

E' onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire maggiore protezione ovvero quando vengano meno i requisiti della classificazione assegnata) sia su richiesta del Cliente.

In particolare, questi può richiedere il passaggio ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente retail) o ad una meno tutelata (da Cliente retail a Cliente Professionale).

Al fine di richiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale, il Cliente retail deve dimostrare il possesso di almeno due dei seguenti requisiti: 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) possedere un portafoglio in strumenti finanziari che, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro; 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca comunque valuta la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta. Dell'esito della propria valutazione, la Banca informa il Cliente.

V SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO QUADRO CON IL CLIENTE

Si riporta un estratto delle clausole del contratto quadro con il Cliente volto a fornire chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali che regolano i servizi di investimento o accessori - negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, gestione individuale di portafogli, consulenza in materia di investimenti - e i Servizi "PuntoBorsa".

Per prendere visione delle norme in versione integrale si rimanda alla lettura delle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di interesse di cui è possibile richiedere in qualsiasi momento copia alla Banca.

NORME COMUNI APPLICABILI AI SERVIZI

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela - 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. - 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. - 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. - 4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Poteri di rappresentanza - 1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. - 2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 2 giorni da tale ricezione; ciò anche quando dette revocche, modifiche o rinunce siano state rese di pubblica ragione. - 3. Salvo che non venga espressamente indicato, l'autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Cointestazione del rapporto - 1. Il Cliente prende atto che quando il rapporto è intestato a più titolari esso si considera a firme disgiunte, salva sua espressa disposizione contraria. Tutte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca nei confronti di uno dei cointestatori, indicato in calce ai dati anagrafici, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. - 2. I soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al precedente articolo 8. Il cointestatorio che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatori. - 3. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile.

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto - 1. Quando il rapporto è intestato a più titolari con facoltà per i medesimi di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascuno intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite alla Banca da tutti i cointestatori a mezzo lettera raccomandata oppure mediante comunicazione presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. - 2. I cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. - 3. In deroga all'art. 190 c.c. la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori.

Morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori - 1. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano tutti gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. - 2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e di tutti gli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Determinazione e modifica delle condizioni - 1. Le condizioni economiche applicate ai servizi devono essere indicate nelle Appendici A e B allegate al Contratto quadro, ad eccezione di quelle relative al servizio accessorio di concessione di finanziamenti per operazioni su strumenti finanziari, per le quali si rinvia ai fogli informativi. - 2. La Banca si riserva altresì la facoltà, in presenza di un giustificato motivo di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti di durata, posti in essere con il Cliente, che sono a questi rese note mediante apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 T.U.B.. - 3. Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, T.U.B., ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. - 4. Le modifiche al presente

contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente della Banca.

Spese ed oneri fiscali - 1. Le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

Legge applicabile e foro competente - 1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. - 2. Il foro competente per le controversie nascenti dal presente contratto è quello di Roma. - 3. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Codice del consumo, la competenza è del tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Procedure alternative per la composizione delle controversie con il Cliente - 1. Il Cliente, per la soluzione delle controversie nascenti con la Banca a seguito del presente contratto, può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo, all'ombudsman-giuri bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca. - 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO ED ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI COLLOCAMENTO

Oggetto del contratto e operatività della Banca in nome proprio - 1. La Banca espleta il servizio di esecuzione ordini per conto dei Clienti e di negoziazione per conto proprio ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "T.U.F."). - 2. Il servizio di esecuzione ordini per conto dei Clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, acquista o vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione. - 3. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso. - 4. Tali servizi hanno ad oggetto gli strumenti finanziari, come definiti dalle disposizioni del T.U.F.. - 5. Nello svolgimento dei servizi di investimento di cui alla presente sezione la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Conferimento degli ordini - 1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto o telefonicamente, nonché via Internet, previa adesione ai Servizi "PuntoBorsa"; in tale ultima ipotesi, il Cliente si dichiara informato che gli ordini sono registrati sui sistemi informatici. Nel caso di parziali o totali cadute di linea e comunque di difficoltà ad impartire disposizioni mediante sistemi telematici, il Cliente può avvalersi delle altre modalità di conferimento. - 2. Nel caso in cui l'ordine sia conferito per iscritto, la Banca rilascia al Cliente un'attestazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell'ordine. - 3. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca. - 4. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca. È vietato consegnare ai promotori denaro contante, assegni o strumenti finanziari al portatore o a loro intestati o girati. - 5. È in facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso. - 6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi per il malfunzionamento del mercato, per mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o per cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazioni, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. La Banca informa il Cliente che abbia disposto ordini di un simile accadimento e, qualora quest'ultimo non provveda all'immediata revoca dell'ordine, procede all'esecuzione del medesimo entro il giorno di ripresa dell'attività.

Operazioni non appropriate - 1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti¹ ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 42 del Regolamento CONSOB 16190/2007², avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. - 2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga alla valutazione di non appropriatezza, avverte il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione. In entrambi i casi, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente e non modificabile, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Regolamento delle transazioni e operazioni su strumenti finanziari derivati - 1. Il Cliente si impegna a consegnare alla Banca, nei termini da questa richiesti, il denaro o i gli strumenti finanziari per il regolamento dell'operazione, dando finora mandato alla stessa di addebitare i propri conti. In caso di inadempimento trova applicazione il disposto di cui agli articoli 11 (Diritto di Garanzia) e 12 (Compensazione) delle condizioni generali di contratto. - 2. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: "T.U.F."), il Cliente prende atto che: -) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli

variazioni; -) l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. - 3. Il Cliente, contestualmente all'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati che richiedono la costituzione di margini di garanzia aventi ad oggetto liquidità e/o strumenti finanziari, si impegna a provvedere al versamento dei margini nella misura calcolata dalla Banca, o a depositare gli strumenti finanziari richiesti. Il Cliente si impegna altresì, in caso di eventuale richiesta da parte della Banca, a integrare, nel termine tassativamente indicato da quest'ultima, detti margini con ulteriore versamento nella misura calcolata dalla Banca, o a depositare gli strumenti finanziari richiesti. Le richieste dei margini di garanzia nonché delle eventuali integrazioni vengono comunicati dalla Banca al Cliente anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza. - 4. Il Cliente prende atto che il valore dei margini di garanzia richiesti dalla Banca ai sensi del precedente comma 2 può eccedere quello imposto dalla regolamentazione disciplinante il funzionamento dei mercati nei quali gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati e può essere modificato mediante semplice comunicazione al Cliente, effettuata anche tramite tecniche di comunicazioni a distanza. - 5. In assenza dei versamenti di cui al precedente comma 2, ovvero in caso di ritardo, la Banca è autorizzata a chiedere di propria iniziativa le posizioni aperte, in tutto o in parte, entro la chiusura della giornata borsistica in cui si verifica lo "scoperto", restando sin d'ora esclusa ogni sua responsabilità. - 6. La Banca può richiedere al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, il versamento di margini di garanzia supplementari anche successivamente alla conclusione dell'operazione, quando l'andamento del valore di mercato del mandato delle posizioni aperte evidenzia una situazione sfavorevole rispetto al prezzo di stipulazione. - 7. Nel caso di non effettuazione immediata al ricevimento della richiesta o di effettuazione irregolare dei versamenti di cui al precedente comma 3, la Banca può rifiutarsi di eseguire ordini ulteriori, ovvero liquidare coattivamente le posizioni aperte utilizzando a copertura di eventuali perdite le disponibilità costituite in garanzia presso di sé. - 8. Il Cliente deve dare le disposizioni necessarie per la liquidazione delle posizioni aperte sui contratti in scadenza almeno due giorni lavorativi precedenti l'ultimo giorno di trattazione dei contratti medesimi, indicando eventualmente, se del caso, quali titoli tra quelli previsti dal mandato posto in essere dovranno essere utilizzati per la liquidazione stessa. - 9. È facoltà del Cliente impartire le disposizioni di cui al precedente comma anche all'atto del conferimento dell'ordine. - 10. Qualora il Cliente non provveda a comunicare le proprie disposizioni in tempo utile, la Banca provvede a liquidare d'ufficio la posizione l'ultimo giorno di trattazione dei contratti. - 11. In caso di morte o sopravvenuta incapacità del Cliente, la Banca ha facoltà di chiudere le posizioni contrattuali aperte.

Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni - 1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. - 2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l'ordine può essere diretto. - 3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni.

Operazioni con passività potenziali o effettive - 1. Per il servizio di esecuzione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali o effettive superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel "Contratto di negoziazione, collocamento, deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari - contratto di conto corrente bancario", deve essere indicata la soglia delle perdite, convenuta tra Banca ed il cliente, oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita. - 2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

¹ Art. 41 della delibera Consob n. 16190/2007 (Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazioni) - Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli: «1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7».

² Art. 42 della delibera Consob n. 16190/2007 - Valutazione dell'appropriatezza: «1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. - 2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. - 3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, l'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. - 4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato».

Servizio di collocamento - 1. La Banca si attiene nello svolgimento del servizio alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del Responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente. - 2. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente o dal Responsabile del collocamento. - 3. Nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è indicato che l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca. - 4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni e gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea. - 5. Per i contratti conclusi a distanza e ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Codice del consumo, il termine di cui al comma 3 è di quattordici giorni, in virtù del disposto dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 190/2005. - 6. Nel collocamento di quote di OICR la Banca percepisce periodicamente, dai gestori degli OICR medesimi (sicav, sgr, ecc.), compensi percentuali sulle commissioni di gestione generate dall'ammontare collocato; inoltre, nel collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, la Banca percepisce dalla società emittente commissioni in misura percentuale al valore degli strumenti finanziari collocati. - 7. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano le disposizioni previste per i servizi di investimento.

GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI

Oggetto del contratto - 1. La Banca espleta il servizio di gestione di portafogli. - 2. Il servizio consiste nella gestione su base individuale e discrezionale del patrimonio conferito dal Cliente tramite investimenti in strumenti finanziari disposti dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel presente contratto. 3. Il Cliente conferisce il proprio patrimonio e delega la Banca per il compimento degli atti necessari allo svolgimento del servizio medesimo. - 4. Il servizio di gestione è espletato conformemente alla linea di gestione scelta dal Cliente tra quelle messe a disposizione dalla Banca e riportate nell'Appendice B al contratto. - 5. Quando il contratto di gestione è stipulato mediante offerta fuori sede, nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è indicato che l'efficacia del contratto stesso è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca. - 6. Per i contratti conclusi a distanza e ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Codice del consumo, il termine di cui al comma 3 è di quattordici giorni, in virtù del disposto dell'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 190/2005.

Valutazione di adeguatezza - 1. L'effettuazione di operazioni nel quadro della prestazione del servizio di gestione presuppone una valutazione di adeguatezza, effettuata ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Consob 16190/2007³. A tal fine la Banca, oltre ad utilizzare notizie già in suo possesso, acquisisce dal cliente le informazioni necessarie individuate nell'art. 39 dello stesso Regolamento⁴; ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

Conferimenti iniziali e successivi - 1. Il conferimento iniziale previsto per ciascuna linea di gestione può essere effettuato mediante deposito di liquidità e/o di strumenti finanziari, nel rispetto dei quantitativi minimi indicati nell'Appendice B al contratto. - 2. Nel caso in cui il Cliente conferisca strumenti finanziari aventi caratteristiche incongruenti con quelli della linea di investimento prescelta, in assenza di una disposizione di modifica della linea, la Banca provvede alla vendita degli strumenti finanziari ricevuti e al reimpiego della liquidità secondo scelte di investimento compatibili con la linea di investimento prescelta.

³ Art. 40 della delibera Consob n. 16190/2007 [Valutazione dell'adeguatezza]: «1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel miglior interesse del cliente. - 2. [Omissis] - 3. [Omissis].»

⁴ Art. 39 della delibera Consob n. 16190/2007 [Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli]: «1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento. - 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente. - 3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari. - 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti. - 5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. - 6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi. - 7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.»

- 3. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, di effettuare in ogni momento e per qualsiasi importo conferimenti successivi. - 4. I conferimenti iniziali e successivi devono essere effettuati con le seguenti modalità: -) per la liquidità: a) denaro contante; assegni bancari e/o circolari; b) disposizione di addebito a valere su altro conto corrente intrattenuto presso la Banca; c) bonifico bancario; -) per gli strumenti finanziari: a) deposito presso la Banca; b) trasferimento ad una delle società di gestione accentrata di cui all'art. 80 e ss. T.U.F. - 5. Fatta eccezione per la fattispecie sub b), i conferimenti in strumenti finanziari e denaro sono fatti affluire dal Cliente sul deposito titoli e sul conto corrente di cui al contratto di gestione. - 6. Integrano il patrimonio sia gli strumenti finanziari e le liquidità trasmessi inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati. - 7. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse le azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà. - 8. Per i conti relativi a strumenti finanziari e somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti della Banca o del depositario.

Modalità di svolgimento del servizio - 1. La Banca nell'espletamento dell'incarico agisce, conformemente alle caratteristiche della gestione prescelta, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni impartite per iscritto dal Cliente. Anche in questo caso tuttavia la Banca, salva disposizione contraria impartita per iscritto dal Cliente, si riserva di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari acquistati su ordine di quest'ultimo, se ritiene che il suo mancato intervento potrebbe essere contrario ad una diligente, corretta e prudente gestione del patrimonio gestito. - 2. La Banca, salvo eventuali specifiche istruzioni del Cliente, può compiere ogni tipo di operazione senza necessità di preventivo assenso ed è autorizzata ad adempiere agli eventuali obblighi di deposito di strumenti finanziari o di copertura previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. - 3. Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella linea di gestione prescelta possono essere superate solo in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o da operazioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc). - 4. Quando sia stata autorizzata ad operare in derivati, la Banca può negoziare in contropartita diretta strumenti finanziari anche non standardizzati per finalità di copertura o di investimento. Nel caso in cui il contratto di gestione venga risolto, la Banca si impegna a rilevare la posizione del Cliente sui suddetti strumenti. - 5. Gli atti di gestione non possono eccedere il limite del patrimonio gestito salvo che la Banca sia autorizzata a far uso della leva finanziaria. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato con i criteri stabiliti dalla Consob per i rendiconti trimestrali. L'autorizzazione all'uso della leva finanziaria è rilasciata dal Cliente con la scelta di una linea di investimento che preveda una leva finanziaria superiore all'unità. Si fa presente che, in caso di risultati negativi della gestione, l'utilizzo di una leva finanziaria superiore all'unità può determinare perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto il Cliente può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. - 6. La rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita alla Banca con procura da rilasciarsi per iscritto, utilizzando il modulo dalla stessa predisposto, per singole assemblee regolarmente convocate e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti nel d.m. Economia 1° novembre 1998, n. 470, e successive modifiche e integrazioni. - 7. La Banca si riserva di opporre al Cliente ed ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali, comunque limitanti la libera trasferibilità degli strumenti finanziari oggetto del presente contratto, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula dello stesso. - 8. La Banca, qualora nell'esercizio dell'attività di gestione siano acquisite partecipazioni societarie che comportino obblighi di comunicazione o di autorizzazione da parte di Organi di vigilanza, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Per dette partecipazioni la Banca comunicherà altresì ogni successiva variazione in aumento o in diminuzione. Ai fini degli obblighi di comunicazione alle Autorità, la Banca non è tenuta a verificare l'entità e la tipologia delle partecipazioni già possedute dal Cliente.

Variazioni della linea di investimento - 1. Il Cliente può, in ogni tempo, chiedere di variare la linea di investimento prescelta, trasmettendo alla Banca quale atto integrativo del presente contratto una nuova Appendice B, debitamente compilata e sottoscritta. - 2. In caso di variazione della linea di investimento, le commissioni maturate vengono addebitate contestualmente alla variazione della stessa.

Rischi connessi alle operazioni di gestione - 1. Il Cliente, consapevole che ogni operazione di gestione è compiuta per suo conto ed a suo rischio, si dichiara pienamente consapevole dei rischi connessi alle operazioni che la Banca effettua in esecuzione della linea di gestione scelta e si impegna a esaminare attentamente l'informativa sugli strumenti finanziari che la Banca è tenuta a consegnare. - 2. In particolare il Cliente prende atto che l'attività gestoria non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, e ciò in particolare modo nei casi in cui la leva finanziaria dovesse essere superiore all'unità, in quanto in tali casi le perdite potrebbero

essere superiori al patrimonio conferito ed il Cliente trovarsi in situazione di debito nei confronti della Banca. - 3. La Banca può investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamento di margini, depositi di garanzia o rischio di cambio.

Istruzioni specifiche - 1. Il Cliente ha facoltà in ogni tempo di impartire alla Banca per iscritto ordini per l'esecuzione di specifiche operazioni o istruzioni vincolanti per la Banca in ordine alle operazioni da compiere, purché adeguata con le caratteristiche della linea di investimento prescelta. La Banca è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, salvo il diritto di recesso ad essa spettante ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. - 2. La Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell'ordine. - 3. La Banca si astiene dall'effettuare le operazioni se l'ordine impartito dal Cliente risulti non adeguata con le caratteristiche della linea di investimento prescelta, dandone comunicazione immediata al Cliente ed esponendo le ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione.

Deleghe di gestione - 1. Il Cliente può autorizzare nel contratto la Banca a conferire ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale, anche appartenenti allo stesso gruppo, deleghe gestionali. L'autorizzazione può essere rilasciata con riferimento all'intero portafoglio o a specifici strumenti finanziari, settori o mercati, in ogni caso specificando i dettagli della delega. In ogni caso la delega di gestione non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato. - 2. Il Cliente, nel caso abbia autorizzato la Banca a conferire deleghe gestionali così come indicato nel precedente comma 1, autorizza altresì la stessa a sub-depositare gli strumenti finanziari oggetto di delega presso l'intermediario al quale sia stata conferita la delega medesima. - 3. La Banca, se non indicato nel mandato o, in caso di successive variazioni, comunica per iscritto al Cliente gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso.

Rendiconto e comunicazioni - 1. I rendiconti dei servizi prestati al Cliente sono resi con cadenza trimestrale e comunque secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 54 del Regolamento Consob 16190/2007⁵. L'invio è effettuato anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.. - 2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dei rendiconti, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, essi si intendono approvati dal Cliente. - 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento del rendiconto; siffatta rettifica o accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio del rendiconto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. - 4. Su richiesta scritta del Cliente e contro rimborso da parte del medesimo delle spese effettivamente sostenute, la Banca rende sollecitamente disponibili i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

⁵ Art. 54 della delibera Consob n. 16190/2007 [Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli]: «1. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono ai clienti rendiconti periodici, su supporto duraturo, del servizio svolto a meno che tale rendiconto sia fornito da un altro soggetto. - 2. I rendiconti periodici di cui al comma 1 forniti ai clienti al dettaglio includono le informazioni seguenti, ove pertinenti: a) il nome dell'intermediario; b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio; c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equi (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; d) l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; e) un riepilogo del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l'intermediario e il cliente; f) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente; g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscono diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 53, comma 6, lettere da c) a l), ove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 5. - 3. Nel caso dei clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al comma 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi: a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico è fornito ogni tre mesi; b) nei casi in cui si applica il comma 5, il rendiconto periodico è comunque fornito almeno ogni 12 mesi; c) quando il contratto tra l'intermediario e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese. - 4. Gli intermediari informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, lettera a). Il rendiconto periodico previsto dal comma 3, lettera b), è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico. - 5. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, gli intermediari forniscono prontamente a tale cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo. - 6. Nel caso di cui al comma 5, qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, l'intermediario invia una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 53, comma 6, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. - 7. Il comma 6 non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto».

Comunicazioni in caso di riduzione del patrimonio -1. La Banca informa, su supporto duraturo, il Cliente, qualora il patrimonio affidato nell'ambito di una linea di gestione si sia ridotto, per effetto di perdite effettive o potenziali, in misura pari o superiore alla soglia convenuta tra la Banca ed il Cliente nel "Contratto di gestione individuale di portafogli". 2. Tale comunicazione deve essere effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

Criteri di valutazione del patrimonio e di applicazione delle commissioni - 1. La valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente per la determinazione dei prezzi da applicare alle quantità di strumenti finanziari in portafoglio ai fini della valutazione del patrimonio da inserire nel rendiconto periodico è effettuata quotidianamente secondo i criteri di valutazione prestabiliti di seguito riportati: a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b); b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (cd. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (cd. "mark to market"); c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo d'interesse maturato; d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei d'interesse maturati; e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati nei mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione; f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento; g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale; h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento. - 2. Il valore del patrimonio, ai fini dell'applicazione delle commissioni, è determinato in base alle risultanze del rendiconto. Nei casi in cui il contratto acquisti efficacia nel corso del trimestre solare, la commissione di gestione dovuta a scadenza, viene calcolata pro-rata sull'effettivo periodo di attività. - 3. Per il pagamento di quanto dovuto dal Cliente a norma dei precedenti commi la Banca è autorizzata ad addebitare e prelevare le relative somme dal conto corrente di gestione.

Durata del contratto e recesso - 1. Il Cliente può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal contratto, mediante comunicazione inviata a mezzo di raccomandata A.R., ovvero disporre in tutto o in parte il trasferimento o il ritiro dei propri valori, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite. Il recesso così comunicato è efficace dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca; esso non comporta l'addebitamento di alcuna penalità a carico del Cliente, salvo il pagamento dei compensi maturati e delle spese concordate. - 3. Dal momento del recesso, la Banca si astiene dal compiere atti di gestione, a meno che tali atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio. La Banca può altresì eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano state revocate. Avvia inoltre le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al Cliente. - 4. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul conto corrente di gestione sono messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, non appena perfezionate le operazioni in corso. - 5. L'invio di strumenti finanziari o di assegni al Cliente deve essere da questi richiesto per iscritto e viene effettuato a sue spese e a suo rischio. - 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il Cliente chieda la restituzione totale o parziale del patrimonio. Se il patrimonio, per effetto dei prelievi o per altro motivo, risulta, alla data del rendiconto periodico, inferiore al conferimento iniziale minimo indicato nella Linea prescelta e non viene ricostituito entro i 15 giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto. - 7. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15 giorni.

SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Oggetto del contratto - 1. La Banca espleta il servizio di consulenza in materia di investimenti (di seguito il "Servizio") ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF"). Il Servizio consiste nel rilascio da parte della Banca al Cliente di consigli e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. 2. La Banca presta al Cliente la propria consulenza al fine di consentire al medesimo l'effettuazione di scelte di investimento o di disinvestimento adeguate, considerate le sue particolari caratteristiche. Tali raccomandazioni possono avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario. Il Cliente resta libero di dare esecuzione o meno alle citate raccomandazioni. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è, pertanto, di esclusiva competenza del Cliente.

Limitazione di responsabilità - 1. La Banca svolge il Servizio secondo criteri di diligenza professionale e non garantisce alcun specifico risultato conseguente ai consigli o alle raccomandazioni da essa fornite, nè assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute.

Valutazione di adeguatezza - 1. La prestazione del Servizio presuppone una valutazione di adeguatezza del consiglio o della raccomandazione, effettuata ai sensi dell' art. 40 del regolamento Consob 16190/2007⁶. A tal fine la Banca, oltre ad utilizzare notizie già in suo possesso, acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie individuate nell'art. 39 dello stesso Regolamento⁷; ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del Servizio. 2. Il Cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

Modalità di esecuzione dell'incarico - 1. La Banca presta il Servizio attraverso diverse modalità, anche di tipo telematico ed informatico, quali, a titolo esemplificativo, canale telefonico, messaggi di posta elettronica e nell'ambito di incontri con il Cliente. 2. La Banca non è responsabile della mancata o parziale prestazione del Servizio dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. 3. Il Cliente dichiara di utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi. 4. Al fine di consentire un efficace svolgimento delle attività previste nel presente contratto la Banca:

- può usufruire, a supporto della propria attività, dell'ausilio di elaborati e studi propri e/o di società, imprese di investimento;
- può avvalersi, ove necessario e/o opportuno, dell'intervento di collaboratori esterni alla Banca, impegnandosi a curare direttamente i rapporti con i medesimi, coordinandone l'attività e vigilando sul regolare espletamento della stessa.

⁶ Art. 40 della delibera Consob n. 16190/2007 (Valutazione dell'adeguatezza): «1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel miglior interesse del cliente. - 2. [Omissis] - 3. [Omissis].»

⁷ Art. 39 della delibera Consob n. 16190/2007 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli): «1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento. - 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente. - 3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari. - 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti. - 5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. - 6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi. - 7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.»

SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Svolgimento del servizio - 1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. - 2. (omissis) - 3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può compiere alcuna operazione. - 4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 3 giorni dalla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.

Pignoramenti o sequestri sugli strumenti finanziari in deposito - 1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. - 2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto, a norma del comma precedente.

Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente - 1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R., a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione. - 2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi, 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. - 3. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte del suo proposito il Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R., accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. - 4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. - 5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Modalità per il ritiro degli strumenti finanziari in deposito - 1. Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire avviso almeno 7 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato. - 2. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari sub-depositati, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente entro 3 giorni dalla data di consegna da parte dei subdepositari.

Mandato reciproco tra cointestatori con operatività disgiunta - 1. Nei casi di contestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che: a) i cointestatori si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare gli strumenti finanziari immessi nel deposito, compresi quelli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni; b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatori, riguardo agli strumenti finanziari immessi nel deposito, compresi quelli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatorio, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca stessa da ogni responsabilità a riguardo; c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario degli strumenti finanziari nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatorio del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo possa in conseguenza derivare.

Rendiconto e comunicazioni - 1. I rendiconti degli strumenti finanziari sono resi al Cliente con cadenza semestrale e comunque secondo i termini previsti dall'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007⁸. - 2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, essi si intendono approvati dal Cliente. - 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto o della comunicazione periodica; siffatta rettifica o accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto o della comunicazione periodica, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

⁸ Art. 56 della delibera Consob n. 16190/2007 [Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela] 1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta all'anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo. 2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti: a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati. Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto. 3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

SERVIZI "PUNTOBORSA"

Contenuto del Servizio - 1. I Servizi PuntoBorsa ("Servizio") consentono al Cliente e agli eventuali soggetti da esso delegati di operare sui rapporti, di richiedere informazioni .e di impartire disposizioni a Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("Banca"), mediante un collegamento tramite rete: a) telefonica: tramite Call Center attivo dalle ore 8.30 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo; b) Internet: o altre che potranno essere individuate. - 2. Nei rapporti intestati a più persone, l'adesione ai Servizi PuntoBorsa consente di operare nella completezza delle prestazioni fornite esclusivamente su quelli per i quali è prevista la possibilità di disposizione con firma disgiunta degli intestatari, mentre per quelli a operatività congiunta essa è limitata al solo servizio di richiesta di informazioni. - 3. Le Istruzioni per l'uso del Servizio sono pubblicate nel sito Internet: www.puntoborsa.it.

Funzionamento del Servizio - 1. Il Cliente si impegna a rispettare le procedure indicate nelle Istruzioni così come via eventualmente modificate dalla Banca, restando responsabile di ogni danno derivante dall'inosservanza delle procedure medesime. - 2. Le parti si danno atto che, considerata la natura del Servizio, la prova delle operazioni disposte dal Cliente e/o eseguite dalla Banca è validamente fornita tramite le registrazioni telefoniche e informatiche e tramite le scritture contabili della Banca. - 3. Tutti i Codici e la PASSWORD - in quanto costituenti l'unica modalità identificativa del Cliente da parte della Banca - sono strettamente personali ed il Cliente è tenuto a custodirli con la massima diligenza e a mantenerli segreti. Il Cliente si impegna a non conservare insieme ovvero trascrivere in uno stesso documento i predetti Codici e la PASSWORD. - 4. Il Cliente è responsabile dell'uso esclusivo e della protezione dei Codici e della PASSWORD, nonché dell'utilizzo del Servizio secondo buona fede, restando pertanto del pari responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza e dall'uso da parte di terzi dei suddetti Codici e PASSWORD. - 5. In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici o della PASSWORD il Cliente deve farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia oltre che alle strutture della banca che procedono alla loro disattivazione.

Interruzione del Servizio - 1. Il Servizio è interrotto su richiesta del Cliente, da recapitarsi alla Banca a mano o mediante raccomandata A.R.. La richiesta potrà essere anticipata via Call Center nelle ore di funzionamento del medesimo. Al ricevimento della richiesta la Banca provvede tempestivamente alla disattivazione dei Codici e della PASSWORD. - 2. La Banca non risponde delle operazioni disposte nelle tre ore successive alla ricezione della comunicazione di sottrazione o smarrimento dei Codici e/o della PASSWORD. - 3. Il Servizio può essere sospeso o interrotto, su iniziativa della Banca, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che questa possa esserne tenuta responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per il Cliente.

Obblighi del Cliente - 1. Il Cliente, prima di effettuare qualsiasi disposizione che comporti addebiti sui conti sui quali può operare, deve sempre accertarsi che vi sia la necessaria disponibilità. - 2. La Banca si riserva la facoltà di non dare esecuzione a richieste inoltrate in deroga al comma precedente o nel caso che le indicazioni siano inesatte e/o incomplete.

Recesso e risoluzione - 1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal Servizio in qualsiasi momento con dichiarazione da comunicarsi in forma scritta, che diviene efficace a decorrere dalle ore 24 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento. In caso di recesso la Banca provvede alla disabilitazione del collegamento rendendo così impossibile l'utilizzo del Servizio da parte del Cliente. - 2. La Banca può recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante comunicazione scritta al Cliente. - 3. Il contratto per la prestazione del Servizio si intende risolto di diritto con effetto immediato nel caso in cui il Cliente sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dalla presente Sezione, oppure nel caso in cui il Cliente usi il Servizio in violazione di qualsiasi disposizione di legge o regolamentazione in materia, o nel caso di estinzione e/o revoca del/i rapporto/i su cui il Cliente ha facoltà di disposizione. - 4. La Banca, nel caso in cui intenda avvalersi della risoluzione di cui al comma precedente, provvede alla disabilitazione dei Codici rendendo così impossibile l'utilizzo del servizio e ne dà comunicazione

VI INFORMAZIONI SUI COSTI ED ONERI

Le condizioni standard relative ai costi e agli oneri applicate ai Clienti in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono riportate nello specifico documento ("Condizioni Economiche") allegato ai seguenti contratti:

- Contratto di Negoziazione per Conto Proprio ed Esecuzione di Ordini per Conto dei Clienti, Collocamento, Consulenza in materia di investimenti, Custodia e Amministrazione di Strumenti Finanziari
- Contratto di Gestione Individuale di Portafogli
che viene consegnato all'atto della stipula dei contratti medesimi.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia del documento "Condizioni Economiche" allegato alla modulistica contrattuale, per prendere visione delle condizioni applicate ai servizi di investimento di interesse.

La Banca tiene a disposizione dei Clienti una scheda riassuntiva della normativa tributaria vigente sulla tassazione delle rendite finanziarie.

VII STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA

La Banca fornisce ai Clienti le informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata nel documento allegato "Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari".

Maggio 2008

Stampa: Arti Grafiche Tilligraf Srl - Roma



BANCA FINNAT EURAMERICA

GRUPPO BANCA FINNAT

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Sede legale: Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 00186 Roma

Tel (+39) 06 69933.1 Fax (+39) 06 6784950

www.finnat.it - banca@finnat.it

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v. - ABI 3087 R.E.A. n. 444286

P. IVA n. 00856091004 - C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069

Iscritta all'albo delle banche - Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,
iscritto all'albo dei gruppi bancari Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi